

Ai Direttori Generali e ai
Commissari delle Aziende Sanitarie Provinciali,
Aziende Ospedaliere, ARNAS, Aziende Ospedaliere Universitarie
e IRCCS Bonino Pulejo

- LORO SEDI -

OGGETTO: circolare applicativa in materia di stabilizzazione del personale precario, dirigenziale e non, appartenente al Servizio Sanitario Regionale, ai sensi del D.lgs. n. 75/2017, per come modificato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020.

I. Premessa.

Com'è noto, il D.lgs. n. 75/2017 (c.d. "Riforma Madia") ha introdotto disposizioni tese a favorire il superamento del precariato all'interno delle Pubbliche Amministrazioni e, in tal senso, il **primo comma dell'art. 20, D.lgs. n. 75/2017**, ha stabilito che "[...] le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: (a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati); b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; (c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di

cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni)";

Attraverso tale disposizione, il legislatore ha previsto il diritto alla stabilizzazione (nella sua accezione di assunzione diretta a tempo indeterminato) per i soggetti che avessero maturato un periodo di servizio - al 31 dicembre 2017 - a tempo determinato presso l'Amministrazione che procede all'assunzione di almeno tre anni, anche non continuativi, alle dipendenze della medesima Pubblica Amministrazione;

Il secondo comma dell'art. 20, d.lgs. n. 75/2017 ha invece previsto che *"nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso"*;

Questa seconda disposizione, invece, è stata prevista per la stabilizzazione dei soggetti che, seppur in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, non sono stati assunti a tempo determinato a seguito di espletamento di procedura concorsuale o selettiva.

In tal caso, non sorge un diritto all'assunzione ma, in coerenza all'obbligatorio accesso dopo pubblico concorso ai sensi dell'art. 97 Cost., si pone in capo alla P.A. un onere di indizione di procedura concorsuale parzialmente riservata ai soggetti da stabilizzare.

II. Legge di Bilancio 2020 e disposizioni in materia di personale del S.S.R.

II.a. Con la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, rubricata *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 30 dicembre 2019, il legislatore ha introdotto, in materia di Salute, rilevanti disposizioni sul punto.

In particolare, si rileva che l'art. 1 comma 466 della citata Legge di Bilancio ha stabilito che, all'articolo 20 del d.lgs 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11, è introdotto l'art'11 bis il quale stabilisce che *«[...] Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre*

2022. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del **31 dicembre 2019**».

A ciò si aggiunga, che il successivo comma 468, dell'art. 1 della citata Legge di Bilancio ha altresì previsto che «[...] All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «personale medico, tecnico-professionale e infermieristico» sono sostituite dalle seguenti: «**personale dirigenziale e non dirigenziale**».

Orbene, tali modifiche hanno determinato, per un verso, un ampliamento della platea dei soggetti stabilizzabili e, per altro verso, una posticipazione del termine entro cui può essere maturato il requisito dell'anzianità di servizio utile alla stabilizzazione.

II.b. Sotto il profilo dell'**ampliamento della platea dei soggetti stabilizzabili**, si rileva che il comma 10 dell'art. 20 della Legge Madia, come modificato dal citato art. 1 comma 468, ha previsto che tutto il campo della Dirigenza e del Comparto (dunque anche personale non dirigente) Sanitaria Tecnico Professionale e Amministrativa del S.S.R., è incluso all'interno dei beneficiari dei processi di stabilizzazione con contestuale onere degli Enti e delle Aziende del S.S.R. di operare ogni ricognizione necessaria ad individuare i soggetti in possesso dei requisiti e procedere alla loro stabilizzazioni.

Nell'operare tale ricognizione, le Aziende in indirizzo dovranno tener conto anche di quel personale in possesso di un rapporto di lavoro a tempo determinato ed esclusivo, come, ad esempio, i soggetti di cui all'art. 15 *septies* d.lgs. n. 502/1992, primo comma e secondo comma, anch'essi destinatari delle procedure di stabilizzazione previste dall'art. 20 comma 1, ove nominati ad esito di procedure selettive, anche solo per titoli o colloquio. Tale personale deve esser ricompreso tra la platea dei soggetti da stabilizzare non sussistendo ragioni ostative a tale possibilità.

Dunque, per il personale del S.S.R. - dirigenziale e non - ad eccezione del personale sanitario di cui al successivo punto II.c., il termine di maturazione del requisito previsto ai fini dell'anzianità del servizio prestato di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b) rimane fermo al **31 dicembre 2017**.

II.c. Invece, il comma 11 *bis* dell'art. 20 della Legge Madia, introdotto dall'art. 1 comma 466 della citata Legge di Bilancio, ha disposto la **posticipazione del termine** per la maturazione del requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b) **limitatamente al personale medico tecnico professionale ed infermieristico**, come già ampiamente affermato dalla nota assessoriale del 31 maggio 2018 prot. n. 42238 e dall'atto di indirizzo del 23 gennaio 2018 prot. n. 5824.

Pertanto, il personale beneficiario della disposizione in parola - oltre ad avere il possesso degli altri requisiti previsti - dovrà aver maturato la prescritta anzianità di servizio non più entro il 31 dicembre 2017 bensì al **31 dicembre 2019**.

Pertanto, lo scrivente Assessorato, nell'esercizio della propria attività di vigilanza e nella qualità di organo tutorio e di indirizzo, chiede alle Aziende e agli Enti del S.S.R. una puntuale ed analitica ricognizione sia in ordine al personale beneficiario della **posticipazione del termine** per la maturazione del requisito di anzianità di servizio al 31 dicembre 2019 che alla **platea di personale dirigenziale e non**, come indicata dalla nuova formulazione del comma 10 art. 20 della Legge Madia, in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, con anzianità maturata al 31 dicembre 2017.

All'esito di tale ricognizione, le Aziende e gli Enti in indirizzo dovranno tempestivamente procedere, coerentemente a quanto previsto dai propri piani di Fabbisogno del personale, alla stabilizzazione del personale precario come sopra esposto.

Il Dirigente del Servizio 1
Dott.ssa Antonella Di Stefano

Il Dirigente Generale DPS
Ing. Mario La Rocca



L'Assessore
Avv. Ruggero Rizza